

LA SANTA INQUISIZIONE CONTRO GLI ISRAELITI (1843)

Nessun israelita dimorante in Ancona e Sinigaglia potrà più né dare alloggio né mangiare ai cristiani, né ricevere cristiani al proprio servizio, sotto pena d'esser puniti a seconda dei pontifici decreti.

Tutti gl'israeliti dello Stato dovranno vendere entro il termine di tre mesi i loro beni mobili ed immobili, altrimenti saranno venduti all'incanto.

Nessun israelita potrà dimorare in qualsiasi città senza l'autorizzazione del governo; in caso di contravvenzione i colpevoli saranno ricondotti nei loro ghetti rispettivi.

Nessun israelita potrà passare la notte fuori del ghetto.

Nessun israelita potrà avere amichevoli relazioni coi cristiani.

Gl'israeliti non potranno far commercio di ornamenti sacri né di libri di qualunque specie, sotto pena di cento scudi di multa e sette anni di carcere.

Gl'israeliti nel seppellire i loro morti non dovranno fare alcuna cerimonia. Non potranno servirsi di lumi sotto pena di confisca.

Quelli che violeranno le suaccennate disposizioni incorreranno i castighi della Santa Inquisizione.

La presente misura sarà comunicata ai ghetti e pubblicata nelle sinagoghe. *.